
FAQ DM 1062/2021

Le presenti FAQ non modificano i contenuti del DM e delle indicazioni dell'8 settembre 2021.

Faq n.	11
Domanda	Tenuto conto che il DM ai fini della quantificazione dell'importo economico del contratto prevede l'applicazione del D.D. 861 del 9 aprile 2021, ovvero € 5.087,80 per il periodo in Italia e € 5.723,78 per il periodo estero, si chiede conferma degli importi indicati all'articolo 2 comma 4 dello schema di Disciplinare pubblicato sul sito. Si chiede inoltre conferma degli importi che dovranno essere applicati in caso di contratti di ricerca con regime di tempo definito.
Risposta	<p>Si specifica che gli importi definiti dal DD 861 del 9 aprile 2021 e ripresi all'art. 2 co.4 del Disciplinare di attuazione del DM 1062 sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ricercatore "italiano" selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia: UCS € 5.087,80 mensile;2) ricercatore "straniero" selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia: UCS € 5.723,78 mensile;3) ricercatore "italiano e/ straniero" selezionato per eventuale periodo estero (facoltativo): (università estera, centro di ricerca estero, impresa estera): UCS € 5.723,78 mensile. <p>Per quanto riguarda l'importo del ricercatore "italiano e/ straniero" selezionato per eventuale periodo estero, avendo verificato la presenza di un mero refuso materiale nel file Disciplinare inserito sul sito, si è provveduto alla sostituzione del suddetto schema.</p> <p>In merito al secondo punto del quesito si specifica che i suddetti valori indicati nel DD 861 del 9 aprile 2021 sono riferiti ai ricercatori di cui alla Legge del 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) il cui contratto di lavoro è a regime di impegno a tempo pieno. Nei casi in cui il contratto di lavoro, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, preveda un impegno del ricercatore a tempo definito, i valori previsti dal DD 861 sono applicati in proporzione, sulla base del vigente Allegato 3, art. 3, comma 6 del DPR 15 dicembre 2011, n. 232, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ricercatore "italiano" selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia: UCS € 3.691,10 mensile;2) ricercatore "straniero" selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia: UCS € 4.152,49 mensile;3) ricercatore "italiano e/ straniero" selezionato per eventuale periodo estero (facoltativo): (università estera, centro di ricerca estero, impresa estera): UCS € 4.152,49 mensile. <p>Al riguardo, si ricorda che tali importi si riferiscono esclusivamente all'UCS in questione, che sarà applicata ai mesi di attività di ricerca fino al 31 dicembre 2023 e finanziati dalle risorse REACT-EU di cui al Decreto in oggetto. Per i mesi residui sarà l'Ateneo a determinare, sulla base del proprio regolamento e delle norme specifiche di settore, il corrispettivo da erogare ai ricercatori contrattualizzati a valere sulle risorse del proprio bilancio.</p>